

ALLEGATO C – SCHEMA DI CONVENZIONE

SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA NELLA LOCALITA' DI BIBIONE PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026 (PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE)

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,

TRA

Il Comune di San Michele al Tagliamento, con sede in Piazza Libertà 2, C.F. 00325190270, rappresentato dal dott. LUCA VILLOTTA in qualità di Dirigente *ad interim* del Corpo di Polizia Locale

E

La Società _____ con Sede Legale in _____,
C.F. _____ /P. I.V.A. _____
rappresentata da _____ in qualità di _____

di seguito definite congiuntamente le **“Parti”** e disgiuntamente il **“Comune”** e l’**“Operatore”**.

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale nr. 88 dd. 27.03.2024 recante “SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA: LINEE DI INDIRIZZO ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER TRE ANNI CON SCADENZA 31.12.2026” si è disposto di confermare la decisione di attivare il servizio di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 1 comma 75 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Finanziaria 2020), nella località di Bibione, dando atto che le occupazioni strumentali delle piazzole, presidiate e non, saranno soggette all’applicazione del canone unico patrimoniale secondo le seguenti tariffe:

- ✓ strade di 1 categoria 24,89 € al mq (TARIFFA ANNUALE OCC. PERM. 1 CAT. 82,95 € X 0,30 COEFF.);
- ✓ strade di 2 categoria 12,44 € al mq (TARIFFA ANNUALE OCC. PERM. 2 CAT. 41,48 € X 0,30 COEFF.);

demandando al dirigente competente l’adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine all’assegnazione dell’autorizzazione;

dando atto che il servizio in oggetto non comporterà alcun impegno di spesa per l’Amministrazione comunale e l’onere economico per attuare il servizio sarà completamente a carico dell’operatore individuato titolare della licenza.

L’Operatore _____ ha risposto all’Avviso pubblico “PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE INTERESSATO A SVOLGERE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA NELLA LOCALITA' DI BIBIONE PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026 (PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE)” in data _____

Vista la Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ di aggiudicazione del Servizio a seguito dell’esito della procedura espletata per l’individuazione dell’Operatore.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue:

Oggetto e finalità

Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla gestione del Servizio di sharing di monopattini elettrici nella località di Bibione anni dal 2024 al 2026, con le caratteristiche indicate nella deliberazione giunta sopra indicata, nell'avviso pubblico ed in coerenza con quanto proposto in sede di offerta, in risposta al medesimo avviso pubblico.

Condizioni generali del Servizio

L'Operatore, quale soggetto aggiudicatario, garantisce l'avvio del Servizio in oggetto immediatamente dopo il rilascio dell'Autorizzazione all'avvio del Servizio da parte del Comune.

Il Servizio di sharing dovrà avvenire nel rispetto degli standard minimi indicati nella deliberazione di Giunta comunale nr. 88/Rg/27.03.2024 e nell'articolo 4 dell'avviso pubblico, che qui di seguito si riportano:

1. il numero massimo di monopattini messi in circolazione viene fissato in 500 (cinquecento);
2. la flotta di monopattini elettrici dovrà essere conforme alle previsioni normative vigenti;
3. i dispositivi dovranno essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali, conformemente alle previsioni normative di cui a DM 229/04.06.2019 art. 6 comma 5, e che tale limitatore venga attivato altresì nel caso in cui il monopattino circoli su pista ciclabile nel rispetto del medesimo limite;
4. ad integrazione di quanto già deliberato con proprio provvedimento nr. 79/RG/20.03.2024, ai dispositivi verrà interdetto, in conseguenza di adozione da parte dell'Amministrazione di apposita ordinanza, l'accesso all'area pedonale di Bibione centro in orario serale: i dispositivi pertanto in esito all'adozione della predetta ordinanza dovranno prevedere il blocco dei dispositivi nell'area e negli orari interessati dal divieto, fatta eccezione per i dispositivi messi a disposizione delle forze dell'ordine;
5. il servizio dovrà essere sempre esercitato con un numero di monopattini a disposizione dell'utenza pari a non meno del 90 %;
6. la sosta dei monopattini venga consentita in almeno 10 postazioni di sosta presidiate, che dovranno essere individuate su aree a disposizione del titolare della licenza, distribuite capillarmente nel territorio comunale, con garanzia di presenza di personale al fine di assolvere all'attività di informazione, pulizia, manutenzione e ricarica dei monopattini. Tali aree dovranno essere specificatamente indicate nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico. In nessun caso le piazzole di sosta presidiate e quelle coincidenti con i punti di recupero, dovranno essere ubicate all'interno dell'area demaniale marittima. Specificato che:
 - per piazzola di sosta presidiata: si intende area di sosta dei monopattini nella quale sia garantita la presenza di personale al fine di assolvere all'attività di informazione, pulizia, manutenzione e ricarica dei monopattini dalle ore 8 alle ore 24.
 - per piazzola di sosta/punto di recupero: area di sosta dei monopattini a fine fruizione da parte degli utenti. In queste aree non è garantita la presenza di personale.
7. l'Amministrazione comunale potrà individuare ulteriori postazioni di sosta presidiata su area pubblica, distribuite nel territorio comunale, nella misura massima di num. 2;
8. che venga garantito il funzionamento del servizio 24 ore su 24 continuativamente dal 1 maggio al 30 settembre tramite il supporto di App e/o piattaforme digitali dedicate per la gestione dello stesso;
9. che venga assicurato un servizio di pronto intervento e assistenza, garantito nelle 24 h, dei monopattini posti in servizio. Inoltre entro 8 ore dalla segnalazione, dovranno essere rimossi i monopattini abbandonati o posteggiati in modo improprio;
10. dovranno essere forniti agli utenti e al Comune di San Michele al Tagliamento i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (numero telefonico, mail e opzione di segnalazione via app);
11. il servizio di pronto intervento dovrà altresì essere in grado di escludere dal noleggio, da remoto, il mezzo di cui sia stata segnalata l'inefficienza o il danneggiamento;
12. che venga predisposto un sistema di notifica all'utente del mancato rispetto delle norme, fino ad escluderlo dal servizio, in caso di ripetute inadempienze;
13. che il servizio, sulla base della vigente normativa, non potrà comunque essere aperto a utenti di età inferiore ai 14 anni;
14. che venga data informazione dell'obbligo di giubbotto o bretelle rinfrangenti da mezz'ora dopo il tramonto e per tutto il periodo di oscurità;

- 15.che venga data informazione dell'obbligo del casco per i minori di 18 anni;
- 16.è fatto obbligo di ritirare e consegnare il monopattino indifferentemente in una delle postazioni di sosta presidiate o postazioni di sosta/punti di recupero individuate, accertandosi di informare gli utenti che, nel caso di mancata consegna del monopattino nelle postazioni designate, non sarà possibile sospendere il pagamento del servizio fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il noleggio;
- 17.grava sull'operatore individuato in esito alla presente procedura l'obbligo di produrre la copertura assicurativa della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) oltre che di responsabilità civile del conducente per danni a persone o a cose legati all'utilizzo del servizio, pari almeno ad euro 10.000.000,00, oltre a furto e incendio. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente. In ogni caso l'operatore si impegna a manlevare l'Amministrazione, anche in sede giudiziale, da ogni eventuale danno/responsabilità, a cose o persone, correlato all'esecuzione del servizio, ivi compresi i danni eventualmente arrecati durante lo svolgimento del servizio, ovvero a risarcire l'Amministrazione in caso di danni ai beni pubblici, di danno all'immagine, nonché nell'ipotesi di mancato rispetto del decoro urbano e dell'ordine pubblico;
- 18.l'operatore economico individuato dovrà presentare idonea polizza fideiussoria:
- che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C. con il pagamento a semplice richiesta scritta,
 - per un importo complessivo relativo al numero di monopattini impiegati nel servizio, calcolata sul parametro di € 20 a monopattino;
 - da reintegrarsi in caso di escussione parziale;
 - non dovrà avere scadenza inferiore a sei mesi oltre il periodo di servizio (pertanto non prima del 30.06.2027),
 - a garanzia di eventuali costi che l'Amministrazione comunale fosse costretta a sostenere per la rimozione di mezzi abbandonati, parcheggiati in zone vietate e/o che comportino situazioni di intralcio o pericolo alla normale circolazione stradale.

unitamente alle seguenti condizioni migliorative offerte in sede di procedura di cui alle premesse:

L'Operatore ha sottoscritto polizza nr. _____ rilasciata dalla compagnia _____ per copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT), oltre che di responsabilità civile del conducente per danni a persone o a cose, legati all'utilizzo del servizio, con massimale di € _____, oltre a furto e incendio.

Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

In ogni caso l'Operatore si impegna a manlevare il Comune, anche in sede giudiziale, da ogni eventuale danno/responsabilità, a cose o persone, correlato all'esecuzione del servizio, ivi compresi i danni eventualmente arrecati durante lo svolgimento del servizio, ovvero a risarcire il Comune in caso di danni ai beni pubblici, di danno all'immagine, nonché nell'ipotesi di mancato rispetto del decoro urbano e dell'ordine pubblico.

La polizza sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo autorizzato, dalla data di effettivo avvio dell'attività fino ai sei mesi successivi alla fine della stessa

Garanzia dell'Operatore

L'Operatore _____ ha contratto polizza fideiussoria: nr. con
..... che prevede

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C. con il pagamento a semplice richiesta scritta,
- per un importo complessivo di € _____ (relativo al numero di monopattini impiegati nel servizio, calcolata sul parametro di € 20 a monopattino);

ALL. 2_SCHEMA DI CONVENZIONE

- da reintegrarsi in caso di escussione parziale;
- che non dovrà avere scadenza inferiore a sei mesi oltre il periodo di servizio (pertanto non prima del 30.06.2027);
- a garanzia di eventuali costi che l'Amministrazione comunale fosse costretta a sostenere per la rimozione di mezzi abbandonati, parcheggiati in zone vietate e/o che comportino situazioni di intralcio o pericolo alla normale circolazione stradale.

Impegni dell'Operatore

L'operatore si impegna, in aggiunta a quanto sopra disposto, a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:

- definire le specifiche regole all'interno del rapporto contrattuale con l'utilizzatore e ad attivare un'adeguata azione di informazione sull'uso del dispositivo, sulla sicurezza stradale, sulla velocità e sulle modalità di circolazione e sosta;
- rispettare le tariffe proposte in sede di offerta. Le tariffe potranno inoltre essere modulate sulla base della durata del noleggio, e prevedere sconti e/o tariffe promozionali, con abbonamenti, giornalieri, plurigiornalieri, settimanali, mensili;
- rispettare gli standard minimi di servizio e le condizioni migliorative sopra riportate definite in sede di offerta;
- con riferimento alla possibilità di installare messaggi pubblicitari, è fatto obbligo dell'operatore di adeguarsi al regolamento comunale di pubblicità vigente e ai successivi aggiornamenti e modifiche dello stesso.

Durata del Servizio

La licenza avrà scadenza fissata al giorno 31 dicembre 2026 con servizio continuativo tutti i giorni compresi nei periodi dal 1° maggio al 30 settembre (eventuale estensione del periodo potrà essere concessa nell'arco temporale di validità del contratto).

L'autorizzazione dell'esercizio del Servizio è condizionata al rispetto, da parte dell'Operatore, degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dall'avviso pubblico e dalla deliberazione giunta 88/Rg/27.03.2024, nonché dalle condizioni migliorative presentate in sede di offerta, tutti sopra riportati.

Sospensione, decadenza e revoca

IPOTESI DI SOSPENSIONE

Sono previste, a carico dell'Operatore, sospensioni dell'autorizzazione alla svolgimento del servizio *de quo* nel caso in cui si ravvisassero le seguenti situazioni:

- vengano ravvisati disservizi su almeno il 20% della flotta;
- venga accertato, previo contraddittorio, il mancato rispetto degli standard minimi di servizio e delle condizioni migliorative sopra riportate.

Per le mancanze sopra indicate il Comune provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione all'addebito tramite PEC, invitando l'operatore ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Riscontrato il mancato adempimento, entro il termine suddetto, il Comune procederà alla sospensione dell'autorizzazione fino alla regolarizzazione dell'addebito.

IPOTESI DI DECADENZA

Il Comune si riserva di determinare la decadenza dell'autorizzazione, nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- intervenuta perdita dei requisiti soggetti e oggettivi di cui all'avviso pubblico disciplinante la procedura;
- nel caso in cui l'operatore non provveda ad avviare il servizio entro i termini di cui all'art. 9 dell'avviso pubblico (entro il 1° maggio e per il 2024 in data successiva tenuto conto della tempistica necessario in ordine alla verifica dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione);

per le mancanze sopra indicate il Comune provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell'addebito tramite PEC. Alla contestazione della inadempienza, l'Operatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 dieci giorni dalla data di notifica della contestazione.

Successivamente il Comune procederà alla decadenza del servizio.

IPOTESI DI REVOCA

Il Comune si riserva altresì di determinare la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui si verificano le seguenti ipotesi:

- inadempimenti, reiterati e segnalati per iscritto 3 volte nel corso della vigenza dell'autorizzazione, aventi ad oggetto il rispetto degli standard minimi di servizio e delle condizioni migliorative proposte in sede di offerta sopra riportati;
- gravi criticità, reiterate e segnalate per iscritto 3 volte nel corso della vigenza dell'autorizzazione, connesse alla circolazione e alla sosta dei dispositivi impiegati nel servizio, con particolare riferimento al Codice della strada;
- mancata ricostituzione integrale della fideiussione escussa anche parzialmente entro il 30° giorno dall'avvenuta escussione.

Per ciascuna delle inadempienze sopra indicate il Comune provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell'addebito tramite PEC, invitando l'Operatore ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Riscontrato il mancato adempimento, reiterato per le tre volte sopra indicate, l'Amministrazione procederà alla revoca del servizio.

Legislazione applicabile, controversie e foro esclusivo

Qualsiasi controversia tra l'Operatore e il Comune che non possa essere risolta bonariamente relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Pordenone.

Disposizioni finali

Fatto salvo quanto previsto dalla presente Convenzione il Comune si riserva:

- la possibilità di introdurre modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui all'Avviso pubblico, dando preavviso minimo di 60 giorni all'Operatore per adeguarsi a quanto richiesto, ogni qual volta lo si ritenga necessario e opportuno anche in relazione ad eventuali modifiche normative che nel frattempo dovessero intervenire;
- di applicare le sanzioni di legge in caso di violazione del Codice della strada;

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dalla presente Convenzione dovrà essere inviato per iscritto via pec al seguente indirizzo:

- per il Comune PEC: comune.sanmichealetagliamento.ve@pecveneto.it
- per l'operatore PEC: _____

L'operatore

(firmato digitalmente)

Comune

(firmato digitalmente)